SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2484)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4310)

d'iniziativa dei deputati FRANZO, GERMANI, SCHIAVON, SODANO, TRUZZI, DE LEONARDIS, BOLLA, DEL GIUDICE, GERBINO, MARENGHI, MONTE, PREARO, PUCCI Ernesto, SANGALLI, VETRONE, BIASUTTI e ARMANI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1963

Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, semprechè la somma concessa a prestito sia stata già impiegata per gli scopi previsti.